



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 74 del 25/03/2015 - 07/05/2015 Udienza pubblica del 24/03/2015
Massima n. 1:	<p>Titolo</p> <p>Finanza pubblica - Ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia- Riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., - Asserita violazione del principio dell’accordo che caratterizza il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione sanitaria – Introduzione di un limite puntuale alla possibilità di conferire e rinnovare incarichi – Violazione dell'autonomia finanziaria e sanitaria regionale – Previsione di un concorso finanziario della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in relazione alle riduzioni del finanziamento da parte dello Stato, al fabbisogno sanitario nazionale correlato pro quota con le altre autonomie speciali esclusa la Sicilia – Deposito di un accordo nel quale è previsto che la Regione rinunci, fra gli altri, ai ricorsi n. 159 del registro ricorsi 2012 e n. 32 del registro ricorsi 2013 – Cessazione della materia del contendere.</p> <p>Testo</p> <p>Va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione ai ricorsi n. 159 del registro ricorsi 2012 e n. 32 del registro ricorsi 2013 proposti dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 15, commi 13, lettera c), e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell’art. 1, comma 132, della</p>



	<p>legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013). Ed invero in base alla giurisprudenza della Corte (sentenze n. 310 del 2011, n. 199 e n. 179 del 2010) la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. Nel caso di specie, la rinuncia ai ricorsi fa seguito ad un accordo siglato con il Governo ed era espressamente prevista tra gli obblighi della Regione e delle Province autonome stipulanti. L'accordo, inoltre, è stato recepito dagli artt. 512-523 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015). Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle parti dei ricorsi oggetto dei presenti giudizi.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio rubricato al n.159/2012 r.r.:</p> <p>Art. 15, commi 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135; Art. 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;</p> <p>Parametri costituzionali relativi al ricorso n.159/2012 r.r.: Artt. 117, secondo comma, lettera m), Cost.; Artt. 5, 49, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).</p> <p>Altri parametri e norme interposte relativi al ricorso n.159/2012 r.r.:</p> <p>all'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011) “principio dell'accordo che caratterizza il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali”.</p> <p>Atti oggetto del giudizio rubricato al n. 32/2013 r.r.:</p> <p>Art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la</p>



formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

Parametri costituzionali relativi al ricorso n. 32/2013 r.r.:

Artt. 3, 97, 116, 117, 118, 119 e 134, Cost.,;
Principi di leale collaborazione e “dell’accordo in materia finanziaria”;
Agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale n. 1 del 1963.

Altri parametri e norme interposte relativi al ricorso n. 32/2013 r.r.:

D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale);
D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni).

Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca

